

La rinnovazione in giudizio della richiesta di riti alternativi rigettata in udienza predibattimentale

di
Giuseppe Della Monica*

Sommario: 1. I termini per l'instaurazione dei «procedimenti speciali» a vocazione deflattiva. — 2. La rinnovazione in dibattimento della richiesta di definizione anticipata del processo: a) il giudizio abbreviato. — 2.1. *Segue:* b) l'applicazione di pena su richiesta delle parti. — 2.2. *Segue:* c) la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. — 2.3. *Segue:* d) l'oblazione. — 3. La rinnovazione della richiesta di riti alternativi rigettata in sede di udienza predibattimentale. — 4. Conclusioni.

1. I termini per l'instaurazione dei «procedimenti speciali» a vocazione deflattiva.

Tra i riti alternativi al dibattimento attivati su iniziativa dell'imputato — che si differenziano da quelli connotati da distinte modalità di accesso al giudizio dibattimentale — si annoverano il giudizio abbreviato, l'applicazione di pena concordata, la sospensione del procedimento con messa alla prova e l'oblazione.

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di definizione del procedimento con uno di tali riti è correlato — com'è noto — alle modalità di esercizio dell'azione penale.

Più specificamente, nei casi di citazione diretta a giudizio *ex art.* 550 c.p.p. — quantomeno nella vigenza della disciplina antecedente l'entrata in vigore del

* Professore associato di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

decreto legislativo n. 150/2022 — nonché di giudizio direttissimo (art. 449 c.p.p.), il momento preclusivo è costituito dalla dichiarazione di apertura del dibattimento¹.

Per quanto concerne, invece, i reati per i quali è previsto il transito in udienza preliminare, le conclusioni rassegnate ai sensi degli artt. 421 e 422 c.p.p. segnano il limite temporale ultimo per poter accedere ad uno dei riti alternativi al dibattimento².

Qualora, invece, il pubblico ministero eserciti l'azione penale attraverso la richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna, l'imputato deve manifestare la eventuale volontà di rinunciare alla garanzia del dibattimento entro quindici giorni dalla notifica dell'uno o dell'altro provvedimento³.

Prima della scadenza del termine finale, l'imputato può, ovviamente, riproporre le istanze rigettate in precedenza, ma il problema si è posto in relazione alle ipotesi — non compiutamente disciplinate — di rinnovazione in dibattimento della richiesta di rito alternativo respinta da altro giudice.

La questione è stata affrontata anche dalla Corte costituzionale, che ha introdotto, con la sentenza n. 169 del 2003⁴, la possibilità di reiterare in giudizio l'istanza —

¹ Sulla disciplina dei giudizi abbreviati c.d. "atipici", v., tra gli altri, G. CANZIO, voce « *Giudizio abbreviato* », in *Enc. Dir.*, vol. IV agg., Milano, 2000, p. 617 ss.; V. MAFFEO, *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 2004, p. 441 ss.

² Sul punto, per una compiuta analisi della disciplina della forma e dei tempi di presentazione della richiesta di rito abbreviato, v. F. ZACCHE', *Il Giudizio abbreviato*, Milano, 2004, p. 47 ss.

³ In tema, per l'approfondimento delle questioni di maggiore rilevanza emerse in giurisprudenza, v. L. GUGLIELMO, *Patteggiamento e rito abbreviato dopo il decreto di giudizio immediato*, in *Dir. pen. e processo*, 2003, p. 432 s.; F.M. IACOVELLO, *Evidenza della prova e decidibilità allo stato degli atti nella conversione del giudizio immediato in giudizio abbreviato*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 692 ss.; M. D. LARICCHIA, *Giudizio abbreviato innestato sul giudizio immediato e decorrenza dei termini di custodia cautelare*, in *Dir. pen. e processo*, 2011, p. 1088 ss.; F. PERONI, *Richiesta di giudizio abbreviato successiva al decreto di giudizio immediato: è possibile dedurre l'incompetenza territoriale*, in *Dir. pen. e processo*, 2012, p. 815 ss.; ID., *Sul termine ultimo per chiedere l'abbreviato a seguito di rito immediato*, in *Dir. pen. e processo*, 2010, p. 1068 ss.

⁴ V. Corte cost., 25 maggio 2003, n. 169, in *Giur. cost.*, 2003, p. 1336 ss. La sentenza è stata diffusamente commentata in dottrina, tra gli altri, da M.L. DI BITONTO, *La Corte costituzionale ritocca il nuovo rito abbreviato*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 2955 ss.; E. DI DEDDA, *Sindacabile dal giudice del dibattimento il rigetto del giudizio abbreviato condizionato*, in *Dir. pen. e processo*, 2003, p. 829 ss.; G. LEO, *La riduzione della pena diventa doverosa se c'è un errore nella precedente decisione*, in *Guida dir.*, 2003, fasc. 49, p. 62 ss.; G. LOZZI, *Un ripensamento della Corte costituzionale in tema di giudizio abbreviato*, in *Giur. cost.*, 2003, p. 1345 ss.; G. VELANI, *Sindacabile in dibattimento la decisione del*

non accolta — di rito abbreviato condizionato. L'intervento correttivo del Giudice delle leggi non si è rivelato, comunque, dirimente, in mancanza — come già detto — di una specifica e compiuta regolamentazione di tale peculiare aspetto della disciplina dei procedimenti speciali a vocazione deflattiva.

La recente "riforma Cartabia", attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022, sarebbe stata l'occasione propizia per una definitiva razionalizzazione dello statuto dei riti alternativi — anche attraverso la stabilizzazione normativa degli arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, come è accaduto, del resto, per altri settori del processo penale — ma l'intervento del legislatore ha finito, paradossalmente, per suscitare ulteriori dubbi, che attengono, in particolare, alla possibilità di riproporre in giudizio la richiesta di definizione anticipata del processo già formulata — e respinta — in udienza predibattimentale.

L'introduzione di un filtro giurisdizionale "intraneo" alla fase dibattimentale⁵ — per le fattispecie di reato in relazione alle quali l'azione penale viene esercitata con decreto di citazione diretta — ha imposto, infatti, la rimodulazione dei termini di accesso ai riti alternativi, che non sono più esperibili fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, ma vanno richiesti — così come dispone l'art. 554-ter comma 2 c.p.p. — prima della definizione dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 554-bis c.p.p. Il legislatore nulla ha previsto, però, in ordine alla possibilità di rinnovare in giudizio l'istanza eventualmente rigettata in udienza predibattimentale, lasciando all'interprete, ancora una volta, il compito di risolvere la *quaestio iuris*.

2. La rinnovazione in dibattimento della richiesta di definizione anticipata del processo: a) il giudizio abbreviato.

giudice che in precedenza abbia rigettato l'istanza di giudizio abbreviato subordinato all'integrazione probatoria, in *Giur. cost.*, 2003, p. 3134 ss.

⁵ Così è stata definita la nuova « udienza di comparizione predibattimentale » da E. AMODIO, *Filtro « intraneo » e filtro « estraneo » nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.*, 2022, p. 14 ss., allo scopo di differenziare tale udienza — comunque ricompresa nella macro-fase del dibattimento — dall'udienza preliminare, che risulta, invece, caratterizzata — sempre secondo l'A. — da una « ontologica diversità funzionale ».

La disciplina del rito abbreviato, nel corso degli anni, è stata interessata da plurimi interventi del legislatore e della Corte costituzionale, che hanno progressivamente rimodellato — in maniera significativa — la fisionomia dell'istituto.

In origine, l'introduzione di tale forma di giudizio — allora prevista solo « allo stato degli atti » — era subordinata al consenso del pubblico ministero, che poteva opporsi — anche immotivatamente — alla richiesta dell'imputato, precludendogli, così, l'accesso al rito⁶. Laddove, poi, l'organo inquirente avesse espresso parere favorevole, la celebrazione del giudizio abbreviato poteva essere comunque negata dal giudice, chiamato a verificare la decidibilità della regiudicanda « allo stato degli atti »⁷.

Non era, tuttavia, prevista alcuna forma di controllo sulle determinazioni contrarie alla introduzione del rito assunte dal pubblico ministero o dal giudice⁸, con le intuibili ripercussioni che tale disciplina proiettava sia sulle potenzialità deflative del rito sia sul diritto dell'imputato di beneficiare della riduzione di pena connessa alla scelta di rinunciare alla garanzia del giudizio dibattimentale.

Tuttavia, già nei primi anni di vigenza del codice del 1988, la Corte costituzionale era intervenuta sugli evidenziati profili del rito abbreviato, innanzitutto per imporre al pubblico ministero l'obbligo di enunciare le ragioni del dissenso, al fine di consentirne il controllo giurisdizionale. Più specificamente, la Corte — sollecitata dai rimettenti a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. — era chiamata a stabilire, nell'ordine, se fosse costituzionalmente legittimo il dissenso immotivato del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato, se, nel caso di risposta negativa al primo

⁶ In tal senso, Corte cost., 12 aprile 1990, n. 183, in *Giur. it.*, 1991, fasc. 1, p. 12, che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 452 c.p.p., nella parte in cui non imponeva al pubblico ministero l'obbligo di motivare l'eventuale dissenso alla conversione del giudizio direttissimo in abbreviato.

⁷ Cfr. *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Gazz. Uff.* n. 250 del 24 ottobre 1988, suppl. ord. n. 93, p. 104.

⁸ Sull'originaria struttura del giudizio abbreviato, v. M. BONETTI, *Il giudizio abbreviato*, in AA.VV., *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di M. Pisani, Milano, 2003, p. 44 ss.; B. LAVARINI, *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 1996, p. 3 ss.; E. LUPO, *Il giudizio abbreviato*, in *Quaderni del CSM*, 1989, fasc. 28, p. 307 ss.; G. PAOLOZZI, *Il giudizio abbreviato nel passaggio dal modello "tipo" al modello pretorile*, Padova, 1991, p. 36 ss.

quesito, fosse costituzionalmente legittima la mancata previsione di un controllo giurisdizionale sulla motivazione espressa dall'organo inquirente per giustificare il suo veto e, infine — sempre nel caso di risposta negativa — in quale sede processuale dovesse esplicitarsi il suddetto controllo, vale a dire innanzi al giudice dell'udienza preliminare, con la conseguente possibilità di instaurare comunque il rito abbreviato, oppure all'esito del dibattimento, con riconoscimento all'imputato, nel caso di condanna, della sola riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p.

I rimettenti rimarcavano, in particolare, l'irragionevolezza della disciplina impugnata, perché consentiva al pubblico ministero non solo di opporsi alla scelta processuale dell'imputato⁹, ma soprattutto di precludere a quest'ultimo il riconoscimento della riduzione di pena connessa alla definizione anticipata del processo, senza neppure dover enunciare le ragioni di tale veto, rendendolo, così, insindacabile e sottraendolo al vaglio del giudice.

La Corte riteneva fondata tale censura e dichiarava, pertanto, l'incostituzionalità degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p., innanzitutto nella parte in cui non imponevano al pubblico ministero di enunciare i motivi dell'eventuale dissenso alla celebrazione del rito abbreviato¹⁰.

Si poneva, di conseguenza, il problema di stabilire quale giudice dovesse sindacare il veto motivato espresso dal pubblico ministero.

Sul punto, la Corte escludeva che il controllo sulla motivazione del diniego potesse esplicitarsi nell'ambito dell'udienza preliminare, perché ciò avrebbe comportato la possibilità di instaurare il rito alternativo, in quella sede, nonostante la determinazione contraria del pubblico ministero, intenzionato a definire il processo in dibattimento. Solo al termine del giudizio, il giudice sarebbe stato in grado di verificare se il dissenso del pubblico ministero fosse ingiustificato, riconoscendo all'imputato, in tale ipotesi, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 comma 2 c.p.p.

⁹ La qual cosa era ritenuta in armonia con le normali prerogative del pubblico ministero, come statuito da Corte cost., 30 aprile 1984, n. 120, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1986, p. 584 ss.

¹⁰ Ci si riferisce a Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 81, in *Giur. cost.*, 1991, p. 559 ss.

Una volta esclusa la possibilità di instaurare il rito abbreviato senza il consenso del pubblico ministero e dopo aver affidato al giudice del dibattimento il controllo sulle ragioni dell'eventuale dissenso, l'unico criterio idoneo a rendere concreto l'esercizio di tale controllo andava individuato — secondo la Corte — nella « decidibilità allo stato degli atti », in sintonia con il potere decisorio conferito al giudice dall'allora vigente articolo 440 comma 1 c.p.p.

L'assunto fu posto alla base della declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni impugnate anche nella parte in cui non consentivano al giudice del dibattimento di applicare all'imputato la riduzione di pena di cui all'art. 442 comma 2 c.p.p., qualora, all'esito del giudizio, il dissenso del pubblico ministero risultasse ingiustificato, in ragione della riscontrata possibilità di definire il processo sulla base degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari¹¹.

Con tale pronuncia, quindi, la Corte costituzionale aveva inteso tutelare l'imputato dal rischio che la sua strategia difensiva risultasse vanificata da scelte meramente arbitrarie del rappresentante dell'accusa¹².

Restava, tuttavia, insindacabile la decisione del giudice dell'udienza preliminare di rigettare la richiesta di rito abbreviato.

La lacuna venne colmata a distanza di circa un anno, allorquando la Corte costituzionale intervenne nuovamente sul tema, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p., ma, questa volta, nella parte in cui non prevedevano la possibilità di applicare la riduzione di pena *ex art.* 442 comma 2 c.p.p., laddove fosse stata ritenuta erronea, all'esito del giudizio dibattimentale, la valutazione di non decidibilità allo stato degli atti — preclusiva del rito abbreviato — operata dal giudice dell'udienza preliminare.

¹¹ La declaratoria di illegittimità costituzionale venne estesa, in termini analoghi, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, sia all'art. 458 commi 1 e 2 c.p.p., con riferimento alla trasformazione del giudizio immediato in abbreviato, sia all'art. 464 comma 1 c.p.p., in relazione al rito abbreviato richiesto con l'opposizione al decreto penale di condanna.

¹² Nel solco dell'*iter* interpretativo già tracciato Corte cost., 12 aprile 1990, n. 183, in *Giur. cost.*, 1990, p. 1073 ss., e da Corte cost., 8 febbraio 1990, n. 66, in *Giur. cost.*, 1990, p. 274 ss. Al riguardo, vanno segnalate le brillanti considerazioni di G. GIOSTRA, *Primi interventi della Corte Costituzionale in materia di giudizio abbreviato*, in *Giur. cost.*, 1990, p. 1286 ss.

A sostegno della decisione, anche in questo caso, la Corte sottolineò soprattutto gli effetti di natura sostanziale connessi al rigetto del rito da parte del giudice dell'udienza preliminare, sicché doveva ritenersi lesiva dei diritti fondamentali dell'imputato l'attribuzione a tale giudice, in via esclusiva, del potere di negare l'accesso al rito premiale¹³.

Da qui, la ravvisata violazione degli artt. 3 e 24 comma 2 Cost. nella mancata predisposizione di un meccanismo di controllo sulla correttezza della decisione assunta dal giudice dell'udienza preliminare in tema di ammissibilità del giudizio abbreviato.

Al di là dei correttivi introdotti dalle richiamate pronunce, la Corte costituzionale aveva comunque sollecitato un intervento risolutivo del legislatore, per disciplinare in maniera organica le forme di "recupero" del rito nel caso di rigetto dell'iniziale istanza. La riforma attuata con la legge n. 479 del 1999 non affrontò, tuttavia, la questione e non colmò il *vulnus*, pur avendo ristrutturato *ab imis* la disciplina del rito¹⁴.

Venne eliminata, infatti, la necessità del consenso del pubblico ministero e fu rimodulato il vaglio del giudice, concedendogli la possibilità di rigettare la sola istanza di giudizio abbreviato c.d. "condizionato", laddove l'integrazione

¹³ In questi termini, Corte cost., 31 gennaio 1992, n. 23, in *Foro it.*, 1992, fasc. I, p. 1057, con nota di F. DI CHIARA, *Decidibilità allo stato degli atti e sindacato sulla decisione negativa in tema di «abbreviazione» del rito: note a margine della sentenza 23/92 della Corte costituzionale*. Anche in questo caso, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, fu dichiarata, per le medesime ragioni, l'incostituzionalità dell'art. 458 commi 1 e 2 c.p.p., in relazione alla conversione del giudizio immediato in abbreviato, e dell'art. 464 comma 1 c.p.p., riferito alla scelta del rito abbreviato attuata con l'opposizione al decreto penale di condanna.

¹⁴ La lacuna venne prontamente rimarcata, del resto, dalla dottrina più attenta: v., tra gli altri, G. CANZIO, *Realtà e prospettive del giudizio abbreviato*, in *Quest. giustizia*, 1999, p. 1063; G. DI CHIARA, *I nuovi riti differenziati. L'impatto della "legge Carotti" sul libro VI del Codice*, Palermo, 2000, p. 46; G. LOZZI, *Il giudizio abbreviato*, in AA. VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Milano, 2000, II, p. 423 ss.; L. MAGLIARO, *La legge Carotti e la riforma del giudizio abbreviato*, in *Quest. giustizia*, 2000, p. 424; A. MARANDOLA, *Il giudizio abbreviato*, in *Studium iuris*, 2000, p. 1332 ss.; D. NEGRI, *Il «nuovo» giudizio abbreviato: un diritto dell'imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale*, in AA. VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di F. Peroni, Padova, 2000, p. 448; R. ORLANDI, *Sub art. 27 l. 16 dicembre 1999 n. 479*, in *Legisl. pen.*, 2000, p. 438; A. SCALFATI, *Le nuove prospettive del decreto penale di condanna*, in AA. VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Padova, 2000, p. 588 ss.; G. SPANGHER, *I procedimenti speciali tra razionalizzazione e modifiche di sistema*, in AA. VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di F. Peroni, Padova, 2000, p. 167.

probatoria richiesta fosse ritenuta non necessaria ai fini della decisione o incompatibile con le esigenze di economia processuale¹⁵. Il legislatore non aveva previsto, però, il controllo di altro organo giurisdizionale sulla pronuncia di rigetto emessa dal giudice inizialmente investito dell'istanza di giudizio abbreviato condizionato.

A seguito della riforma, si pose il problema, quindi, della persistente efficacia delle sentenze di incostituzionalità che avevano ammesso il recupero, all'esito del dibattimento, della riduzione della pena di cui all'art. 442 comma 2 c.p.p., riferendole all'ipotesi di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato¹⁶.

In mancanza di una presa di posizione del legislatore sul punto, si ritenne opportuno investire nuovamente la Corte costituzionale, che in prima battuta dichiarò, tuttavia, inammissibile la questione sollevata. In quella circostanza,

¹⁵ L'ammissibilità del giudizio abbreviato condizionato risulta tuttora ancorata a due requisiti: la necessità dell'integrazione probatoria richiesta ai fini della decisione e la realizzazione del fine deflattivo proprio del rito. Per quanto concerne il primo requisito, immediato è il raffronto con la « non manifesta superfluità o irrilevanza » dei mezzi di prova prescritta dall'art. 190 c.p.p.: mentre la « rilevanza » e la « pertinenza » possono essere apprezzate *ex ante*, la « necessità » è destinata a proiettarsi su un compendio probatorio già acquisito, ma che esige, appunto, un necessario completamento (sul punto, cfr. M. CAVALIERI, *Giudizio abbreviato "condizionato" e sindacabilità dell'ordinanza di rigetto*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003, p. 959 ss.). La compatibilità dell'integrazione probatoria con l'esigenza di economia processuale sottesa al rito attiene, invece, alla necessità di non snaturare la vocazione deflattiva del giudizio abbreviato. In dottrina, si è sottolineata l'evanescenza del criterio, che rischia di affidare al giudice un amplissimo potere discrezionale, con la conseguente necessità di garantire uno strumento di controllo sulla decisione: cfr., tra gli altri, R. BRICHETTI, *Si all'abbreviato anche senza il consenso dell'imputato*, in *Guida dir.*, 2000, fasc. 1, p. 59 ss.; E. MARZADURI, *Subito altri strumenti per raddrizzare gli squilibri*, in *Guida dir.*, 2000, fasc. 15, p. 66; D. POTETTI, *Mutazioni del giudizio abbreviato. In particolare il giudizio abbreviato condizionato (art. 438 comma 5 c.p.p.)*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 332.

¹⁶ Sul punto, cfr. M. ANNUNZIATA, *Note in materia di giudizio abbreviato*, in *Giur. it.*, 2002, p. 502 ss.; A. BARAZZETTA, *Gli snodi processuali: la nuova udienza preliminare ed i riti speciali*, in *Ind. pen.*, 2000, p. 565; G. BERNI, *Nuovi scenari per il giudizio abbreviato tra evoluzione giurisprudenziale e controriforma legislativa*, in *Giur. it.*, 2000, p. 502; V. BONAGURA, *Nuovi esiti dell'udienza preliminare: frattura o continuità con il regime anteriore alla « Legge Carotti »?*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2578; C. BONZANO, *Note critiche sul nuovo giudizio abbreviato*, in *Giur. merito*, 2000, p. 735; G. CANZIO, voce « *Giudizio abbreviato* », cit., p. 617 ss.; G.P. COLOSMINO-P. RIGHI, *Le variazioni « genetiche » del rito abbreviato all'esame della Corte costituzionale*, in *Giur. it.*, 2000, p. 511; G. GARUTI, *L'udienza preliminare: la nuova cadenza valutativa tra indagine e processo*, in *Riv. Pen.*, 2000, p. 869; V. MAFFEO, *Il giudizio abbreviato*, cit., p. 221 ss.; G. SPANGHER, *Osservatorio della corte costituzionale - nuovo abbreviato: poteri del giudice; rito camerale e pubblicità; utilizzabilità degli atti; ruolo del p.m.*, in *Dir. pen. e processo*, 2001, p. 713.

veniva denunciato il contrasto con gli artt. 3 e 24 comma 2 Cost. degli artt. 438, 441 e 442 c.p.p., nella parte in cui non prevedevano che il giudice del dibattimento potesse applicare, all'esito del giudizio, la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., ove ritenesse ingiustificata o comunque erronea la decisione con la quale era stata rigettata, in udienza preliminare, la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, ritenendola non necessaria ai fini della decisione o non conciliabile con le finalità di economia processuale proprie del rito alternativo¹⁷.

Il giudice rimettente, rievocando il percorso argomentativo già tracciato dalla Corte con riferimento alla disciplina previgente, evidenziava che, anche nel caso di giudizio abbreviato "condizionato", si imponeva l'esigenza di evitare irragionevoli preclusioni di accesso al rito, con la conseguente produzione — senza possibilità di controllo — di effetti pregiudizievoli non solo sulla deflazione del carico giudiziario, ma anche sulla misura della pena irrogabile e, di riflesso, sul diritto di difesa dell'imputato.

La Corte costituzionale — con una decisione icasticamente definita "criptica" dalla dottrina¹⁸ — dichiarò l'inammissibilità della questione, con una pronuncia, peraltro, succintamente motivata, con la quale si osservava che il giudice dell'udienza preliminare era chiamato a verificare solo la necessità dell'integrazione probatoria ai fini della decisione e la sua compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del rito, compiendo una valutazione molto più circoscritta, il cui eventuale riesame non doveva più essere collocato necessariamente all'esito al dibattimento.

Nel giudizio *a quo*, valorizzando proprio quest'ultimo argomento della Corte, si ritenne che il giudice del dibattimento, anche *in limine litis*, senza dover attendere il

¹⁷ V. Corte cost., 27 febbraio 2002, n. 54, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2724 ss., con nota di L. DI PAOLA, *La pronuncia n. 54 del 2002 della Corte costituzionale: un ritorno all'equilibrio tra premialità ed esigenze di economia processuale*, nonché in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, p. 1416 ss., con nota di G. LOZZI, *Giudizio abbreviato e prova necessaria*, e in *Giur. cost.*, 2002, p. 618 ss., con nota di V. MAFFEO, *Premesse logiche e itinerari argomentativi per la individuazione della « forma di controllo » sul giudizio di inammissibilità del rito abbreviato*.

¹⁸ Così F. DI CHIARA, *Sub art. 438 c.p.p.*, in AA. VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, vol. II, 2017, p. 1617.

compimento dell'attività istruttoria, potesse riesaminare l'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, ammettendo eventualmente l'imputato al rito in precedenza negato¹⁹.

Tale soluzione ermeneutica era, però, del tutto priva di base normativa, sicché fu sollecitato un nuovo intervento della Corte costituzionale²⁰, che dichiarò, questa volta, l'illegittimità degli artt. 438 comma 6 e 458 comma 2 c.p.p.²¹.

La Corte, in motivazione, rimarcava innanzitutto la persistente validità delle ragioni che avevano indotto a dichiarare illegittima — con la sentenza n. 23 del 1992 e con le precedenti pronunce n. 66 e n. 183 del 1990 e n. 81 del 1991, riferite alle ipotesi in cui l'accesso al rito era precluso dal dissenso ingiustificato del pubblico ministero — la mancata previsione di un sindacato giurisdizionale sul rigetto della richiesta del rito abbreviato. Anche nell'assetto normativo delineato dalla legge n. 479 del 1999, infatti, la decisione negativa del giudice dell'udienza preliminare sulla richiesta di giudizio abbreviato condizionato non era sottoposta ad alcuna forma di controllo.

Tale assetto normativo, peraltro, non sembrava porre ostacoli alla eventualità che — qualora la richiesta di giudizio abbreviato condizionato venisse riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento — fosse lo stesso giudice del dibattimento, ritenendo ingiustificato il rigetto della precedente istanza, a disporre e celebrare il giudizio alternativo. Anzi, la soluzione appariva conforme alla finalità di economia processuale sottesa al rito, che avrebbe consentito comunque, anche se instaurato in dibattimento, un sensibile risparmio di tempo e di risorse, in sintonia con il principio della ragionevole durata del procedimento penale sancito dall'art. 111 comma 2 Cost. D'altra parte, il legislatore aveva già previsto — nei casi di conversione del rito direttissimo e di citazione diretta (artt. 452 comma 2 e 555

¹⁹ L'interpretazione fornita dal giudice di merito risultava, peraltro, condivisa anche da una parte della giurisprudenza di legittimità: v. Cass. pen., Sez. I, 11 luglio 2002, n. 30738, in *Diritto & giustizia*, 2002, fasc. 44, p. 71 ss.

²⁰ Il giudizio di legittimità costituzionale fu promosso da Trib. Milano, ord. 7 maggio 2002, n. 369, in *Gazz. Uff.* n. 35 del 4 settembre 2002, prima serie speciale, p. 8 ss.; Corte Assise Catanzaro, 11 novembre 2002, n. 562, in *Gazz. Uff.* n. 2 del 15 gennaio 2003, prima serie speciale, p. 50 ss.

²¹ V. Corte cost., 25 maggio 2003, n. 169, cit., p. 1336 ss.

comma 2 c.p.p.) — la possibilità di innesto del giudizio abbreviato in sede dibattimentale²².

La Corte, infine, pur rimarcando le differenze strutturali e di disciplina tra giudizio abbreviato e patteggiamento, evidenziava comunque che una ipotesi di recupero, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, di un rito premiale ingiustamente negato era già prevista dall'art. 448 comma 1 c.p.p., anche nel caso di rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata da parte del giudice per le indagini preliminari.

Con tale pronuncia si intendeva indubbiamente rafforzare il principio della ineludibile sindacabilità delle decisioni giurisdizionali che incidono sulle prerogative delle parti e, in particolare, sui diritti fondamentali dell'imputato²³.

Di recente, in conseguenza delle ulteriori modifiche apportate alla disciplina del rito abbreviato²⁴, è stata ancora una volta investita della questione la Corte

²² In senso analogo, cfr. Corte cost., 7 maggio 2001, n. 115, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, p. 1073 ss., con nota di G. LOZZI, *Giudizio abbreviato e contraddittorio: dubbi non risolti di legittimità costituzionale*, nonché in *Cass. pen.*, 2001, p. 2603 ss., con nota di F. ZACCHE', *Nuovi poteri probatori nel rito abbreviato*. Si segnalano, sempre con riferimento alla suddetta pronuncia, anche i contributi di G. GARUTI, *La Corte Costituzionale promuove la struttura del "nuovo" giudizio abbreviato*, in *Giur. cost.*, 2001, p. 936 ss., di A. MARANDOLA, *Il "nuovo" rito abbreviato davanti alla Corte Costituzionale*, in *Studium iuris*, 2002, p. 1444 ss. e di B. NACAR, *Il giudizio abbreviato secondo la Corte Costituzionale*, in *Giur. it.*, 2002, p. 218 ss.

²³ Assunto ribadito da Cass. pen., Sez. I, 12 giugno 2003, n. 39462, in *Guida dir.*, 2003, fasc. 49, p. 57 ss. In relazione al concreto esercizio del diritto di riproporre la richiesta di accesso al rito abbreviato, si è precisato che « la facoltà di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio ordinario la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, già rigettata, presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilità di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata ad incondizionata » (*ex multis*, Cass. pen., Sez. I, 27 aprile 2011, n. 21219, in *Cass. pen.*, 2012, p. 1814). Si è, altresì, stabilito che laddove l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato da parte del giudice dell'udienza preliminare, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato secco, la mancata ammissione della prova a cui era subordinata l'iniziale istanza non può essere contestata con l'eventuale atto di appello (cfr. Cass. pen., Sez. I, 14 febbraio 2020, n. 12818, in *CED Cass.*, 279304).

²⁴ Ci si riferisce alle innovazioni introdotte dalla legge n. 33 del 2019, che ha precluso la possibilità di accesso al rito abbreviato quando si procede per reati punibili con la pena dell'ergastolo. La scelta legislativa ha stimolato un vivace dibattito in dottrina, per lo più alimentato da voci critiche: v., tra gli altri, A. DE CARO, *Le ambigue linee di politica penale dell'attuale legislatore: giudizio abbreviato e reati puniti con la pena dell'ergastolo*, in *Dir. pen. e processo*, 2018, p. 1632 ss.; G. DI CHIARA, *Giudizio abbreviato, reati da "ergastolo", populismo penale e Stato di diritto*, in *Proc. pen. e giustizia*, 2019, p. 1037 ss.; F. GALLUZZO, *La preclusione al giudizio*

costituzionale, a cui si è chiesto di stabilire se dovesse ritenersi oramai superato il principio espresso con la sentenza n. 169 del 2003²⁵.

Al riguardo, la Corte ha osservato che il legislatore non ha abrogato la disposizione attinta da declaratoria di incostituzionalità, ma si è limitato ad integrarla, aggiungendo una nuova fattispecie — vale a dire la riproposizione, in udienza preliminare, della richiesta di giudizio abbreviato dichiarata inammissibile, per essere il reato contestato punito con la pena dell'ergastolo — a quella già prevista dal vecchio testo dell'art. 438 comma 6 c.p.p. e assoggettando entrambe alla medesima disciplina. Tale modifica non fa venir meno — sempre secondo la Corte — l'addizione operata dalla sentenza n. 169 del 2003, che ha concesso all'imputato la possibilità di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato condizionato anche al giudice del dibattimento, oltre che nel corso dell'udienza preliminare²⁶.

Del resto, non poteva ipotizzarsi una soluzione diversa, almeno per due ordini di ragioni.

In primo luogo, come costantemente ribadito dalla Corte costituzionale, l'imputato non può essere privato della possibilità di sollecitare il controllo sulla pronuncia di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, in ragione dei rilevanti

abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo resiste al primo approdo dinanzi alla Corte Costituzionale, in Cass. pen., 2021, p. 910 ss.; F. GIUNCHEDI, De profundis per i procedimenti speciali. Considerazioni a margine alla legge di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo, in Arch. pen., 10 maggio 2019; A. MARANDOLA, La riforma del giudizio abbreviato: prime questioni applicative ed esegetiche della legge n. 33 del 2019, in Studium iuris, 2019, p. 1428 ss.; R. ORLANDI, Resta inaccessibile il giudizio abbreviato per imputazioni da ergastolo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2021, p. 219 ss.; F. PALAZZO, Ergastolo e giudizio abbreviato: un test esemplare sul controllo di costituzionalità in materia penale, oggi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2021, p. 207 ss.; G. SPANGHER, Come cambia il giudizio abbreviato: conseguenze dell'inapplicabilità del rito speciale ai delitti puniti con l'ergastolo, in Ilpenalista.it, 8 aprile 2019; E. VALENTINI, Giudizio abbreviato, ergastolo, tempus regit actum: alla vigilia di una importante decisione della Corte costituzionale, in Sist. pen., 2020, 11, p. 27 ss.; F. VERGINE, Giudizio abbreviato: la creazione di riti differenziati a seconda della "sede" e ultimi interventi legislativi, in Dir. pen. e processo, 2019, p. 1009 ss.; F. ZACCHÈ, Inammissibile l'abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo: osservazioni a margine della l. 12 aprile 2019, n. 33, in Proc. pen. e giustizia, 2019, p. 1202 ss.

²⁵ L'ordinanza di remissione — emessa da Trib. Lecce, 9 settembre 2020, n. 176 — è pubblicata in Gazz. Uff. n. 51 del 16 dicembre 2020, prima serie speciale, p. 36 ss.

²⁶ Così Corte cost., 12 maggio 2021, n. 127, in Cass. pen., 2021, p. 3146 ss., con nota di E. APRILE, Osservazioni a C. cost., 12 maggio 2021, n. 127. Cfr., altresì, F. DAL CANTO, La stizza della Corte dinanzi al giudice irrispettoso, in Giur. cost., 2021, p. 1334 ss.; V. GIOIA, Giudizio direttissimo: incostituzionale prevedere che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo precluda all'imputato di formulare successivamente richieste di riti alternativi, in www.njus.it, 2 dicembre 2022.

effetti — anche di natura sostanziale — correlati al diniego di definire il processo con un rito alternativo a connotazione premiale²⁷.

Sotto altro profilo, il dibattimento appare la sede privilegiata per vagliare compiutamente la necessità dell'integrazione probatoria richiesta e la sua compatibilità con le esigenze di celerità imposte dal rito²⁸. La complessità dell'istruttoria dipende, infatti, in maniera preponderante, dalle prove dichiarative da acquisire, sicché solo il giudice del dibattimento — che, peraltro, ha contezza delle liste testimoniali depositate — può effettuare una prognosi affidabile sulla laboriosità del giudizio, preventivarne la durata e, quindi, valutare la rilevanza dell'integrazione probatoria a cui è subordinata la richiesta di accesso al rito abbreviato.

2.1 Segue: b) l'applicazione di pena su richiesta delle parti. — Il rito dell'applicazione di pena concordata — anche in conseguenza di scelte più oculate del legislatore — non ha certamente subito lo stesso travaglio che ha caratterizzato l'evoluzione della disciplina del giudizio abbreviato.

²⁷ Per analoghe considerazioni, in termini generali, v. G. FOSCHINI, *Giudicare ed essere giudicati*, Milano, 1960, p. 13; M. PISANI, voce « Giurisdizione penale », in *Enc. dir.*, vol. XIX, Giuffrè, 1970, p. 385 ss. Con specifico riferimento, poi, al giudizio abbreviato, cfr. E. ACCARDO, *Il rigetto dell'istanza di giudizio abbreviato subordinata all'integrazione probatoria*, in *Giur. cost.*, 2002, p. 2169 s.; F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2001, p. 1022; G. LOZZI, *Giudizio abbreviato e prova necessaria*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, p. 1416 ss.; V. MAFFEO, *Premesse logiche e itinerari argomentativi per la individuazione della « forma di controllo » sul giudizio di inammissibilità del rito abbreviato*, cit., p. 618 ss.; E. MARZADURI, *Subito altri strumenti per raddrizzare gli squilibri*, in *Guida dir.*, 2000, fasc. 15, p. 65 ss.; P. RAITERI, *Profili del « nuovo » giudizio abbreviato*, in *Giur. it.*, 2001, p. 196 ss.

²⁸ Sul tema della ragionevole durata del procedimento penale, si segnalano — ovviamente senza alcuna pretesa di completezza — gli studi di M.G. AIMONETTO, *La « durata ragionevole » del processo penale*, Torino, 1997; E. AMODIO, *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Dir. pen. e processo*, 2003, p. 797 ss.; V. GREVI, *Principio di « ragionevole durata » del « giusto processo » e sistema delle impugnazioni penali*, in AA.VV., *Il giusto processo*, Accademia Nazionale dei Lincei, 2003, p. 271 ss.; A. NAPPI, *La ragionevole durata del giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1540 ss.; A. SACCUCCI, *Le due « prospettive » della durata ragionevole del processo tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Giur. cost.*, 2002, p. 3105 ss.; F. SIRACUSANO, *La durata ragionevole del processo quale metodo della giurisdizione*, in *Dir. pen. e processo*, 2003, p. 757 ss.; P. TONINI-C. CONTI, *Custodia cautelare e struttura del processo: come perseguire una durata ragionevole*, in *Dir. pen. e processo*, 2003, p. 359 ss.

All'imputato è riconosciuta non solo la garanzia del controllo, all'esito del dibattimento, dell'eventuale dissenso espresso dal pubblico ministero o del rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari²⁹, con la conseguente applicazione della pena richiesta³⁰, ma è concessa anche la facoltà di riproporre, *in limine litis*, la richiesta di patteggiamento.

È prevista espressamente, infatti, all'art. 448 c.p.p., la possibilità di « rinnovare la richiesta » di patteggiamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento³¹, qualora non sia stato raggiunto l'accordo³² o sia stata rigettata la proposta tempestivamente formulata in udienza preliminare³³, oppure a seguito

²⁹ È stata più volte sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 comma 1 c.p.p., nella parte in cui consente di superare il dissenso del pubblico ministero solo all'esito del dibattimento, anziché riconoscere la medesima facoltà al giudice dell'udienza preliminare. La Corte costituzionale ha, però, sempre dichiarato inammissibile tale questione, osservando che l'anticipazione dell'esito decisorio in una fase antecedente al dibattimento rischierebbe di porsi in insanabile contrasto con la tipologia del rito — basato sul necessario consenso delle parti — in quanto risulterebbe ingiustamente negato al pubblico ministero l'esercizio del diritto alla prova in contraddittorio, attraverso cui il rappresentante dell'accusa potrebbe dimostrare la fondatezza del manifestato dissenso (v. Corte cost., ord. 28 marzo 2003, n. 100, in *Giur. cost.*, 2003, p. 811 ss.; Id., ord. 21 dicembre 2001, n. 426, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1373 ss.; Id., ord. 25 marzo 1993, n. 127, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1660 ss.).

³⁰ Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, in forza del « principio della domanda », deve ritenersi che la possibilità di applicare, all'esito del dibattimento, la pena oggetto della richiesta di patteggiamento è subordinata alla rinnovazione di tale richiesta *in limine litis* (in tal senso, Cass. pen., Sez. II, 23 novembre 2017, n. 56397, in *CED Cass.*, 271687; Id., Sez. I, 26 marzo 2009, n. 17306, in *CED Cass.*, 239961). *Contra*, v. Cass. pen., Sez. III, 21 dicembre 1998, n. 1247, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2381.

³¹ L'impiego della locuzione « rinnovare » — evocativa di una « nuova domanda » — non è casuale, in quanto il presupposto per ottenere il vaglio di ammissibilità da parte del giudice dibattimentale — secondo una parte della giurisprudenza — è la rinegoziazione dell'accordo o la riformulazione dell'istanza in termini diversi da quelli originari. Viceversa, la « reiterazione » della richiesta di giudizio abbreviato — e, sul punto, vi è univocità di vedute — implica la perfetta coincidenza delle istanze (in tal senso, *ex multis*, Cass. pen., Sez. III, 25 giugno 2019, n. 41064, in *Diritto & Giustizia*, 24 gennaio 2020).

³² Si è acutamente osservato che, quando la proposta proviene dal pubblico ministero, l'imputato può limitarsi ad esprimere un mero rifiuto immotivato, quale estrinsecazione delle prerogative difensive, mentre, nelle più frequenti ipotesi di richiesta avanzata dall'imputato, il pubblico ministero è tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio dissenso, al fine di consentire all'organo giurisdizionale di esercitare il potere controllo (sul punto, tra gli altri, cfr. A. MACCHIA, *Il patteggiamento*, Milano, 1992, p. 73; D. VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, Milano, 2000, p. 140).

³³ Secondo la giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inammissibile la richiesta formulata dall'imputato dinanzi al giudice del dibattimento, se non è stata assunta analoga iniziativa in udienza preliminare, poiché l'art. 448 comma 1 c.p.p. riconosce all'imputato la facoltà di rinnovare la richiesta nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto del giudice per le

dell'emissione del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna³⁴.

2.2 (Segue) La sospensione del procedimento con messa alla prova. — L'istituto previsto dall'art. 168-bis c.p. costituisce altra forma di definizione anticipata del procedimento penale che implica la rinuncia al dibattimento.

La richiesta di messa alla prova può essere presentata prima di rassegnare le conclusioni in udienza preliminare, entro quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato³⁵ e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento — secondo la disciplina antecedente alla riforma attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022 — per i processi attribuiti al tribunale in composizione monocratica introdotti con citazione diretta.

Anche in relazione a tale rito, il legislatore ha espressamente previsto, all'art. 464-*quater* comma 9 c.p.p., la possibilità di riproporre in giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'istanza rigettata in precedenza. È

indagini preliminari, ma non quella di presentarla per la prima volta *in limine iudicii* (cfr. Cass. pen., Sez. V, 10 ottobre 2012, n. 795, in *CED Cass.*, 254364). Non sembra pacifica, invece, la possibilità di rinnovare in dibattimento la richiesta di patteggiamento proposta — e rigettata — nel corso delle indagini preliminari (art. 447 c.p.p.), ma non riproposta in udienza preliminare. La soluzione negativa appare maggiormente in linea con le esigenze di economia processuale proprie del rito, poiché la rinnovazione in dibattimento della richiesta di pena concordata dovrebbe essere consentita solo se l'imputato abbia manifestato la volontà di accesso al rito anche in udienza preliminare, dovendosi intendere la mancata assunzione di tale iniziativa come implicita rinuncia al rito alternativo.

³⁴ Sebbene non sia espressamente prevista la possibilità di riproporre la richiesta di patteggiamento contenuta nell'opposizione al decreto penale di condanna e rigettata dal giudice per le indagini preliminari, la giurisprudenza non ha mai posto in dubbio l'esercizio di tale facoltà (al riguardo, *ex multis*, v. Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 2009, n. 28641, in *Cass. pen.*, 2010, p. 3940 ss.).

³⁵ Sul punto, v. Corte cost., 14 febbraio 2020, n. 19, in *Cass. pen.*, 2020, p. 1843 ss., con nota di E. APRILE, *Osservazioni: C. cost.*, 30 gennaio 2020, n. 19 — nonché in *Giur. cost.*, 2020, p. 180 ss., con nota di C. CESARI, *Un altro tassello nel mosaico degli avvisi sulla messa alla prova: il decreto che dispone il giudizio immediato* — che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 456 comma 2 c.p.p.](#) « nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ». Analogamente, per il decreto penale di condanna, Corte cost., 21 luglio 2016, n. 201, in *Giur. cost.*, 2016, p. 1422 ss. — con nota di P. SPAGNOLO, *Il diritto dell'imputato ad essere informato sulle alternative processuali: la Corte costituzionale riduce, ma non elimina le asimmetrie* — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460 comma 1, lett. e), c.p.p., « nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova ».

stata, così, riconosciuta all'imputato la facoltà di sottoporre al vaglio del giudice del dibattimento il provvedimento di rigetto adottato da altro organo giurisdizionale nella fase delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare, oppure a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna³⁶.

2.3 (Segue) L'oblazione. — La possibilità di definire il procedimento penale mediante oblazione è circoscritta — com'è noto — ai reati di natura contravvenzionale puniti con la sola ammenda o con pena alternativa (artt. 162 e 162-bis c.p.).

Quanto ai termini di proposizione dell'istanza, il legislatore è stato piuttosto generico, limitandosi a stabilire che l'ammissione a tale forma di definizione del procedimento penale deve avvenire « prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna »³⁷.

La rinnovazione della richiesta eventualmente rigettata attiene alle sole ipotesi di oblazione "discrezionale" di cui all'art. 162-bis c.p., posto che, nel caso di oblazione "comune", l'imputato vanta un vero e proprio diritto potestativo alla definizione

³⁶ Il tema del controllo giurisdizionale sull'accesso al rito ha generato contrastanti indirizzi giurisprudenziali in ordine all'immediata ricorribilità per cassazione delle ordinanze reiettive della richiesta di messa alla prova. Un primo orientamento, valorizzando il tenore letterale dell'art. 464-*quater* comma 7 c.p.p., che espressamente menziona la facoltà di impugnazione dell'ordinanza, ha sostenuto la immediata proponibilità del ricorso per cassazione (in questi termini, Cass. pen., Sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 50021, in *CED Cass.*, 265817; Id., Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 24011, in *Guida dir.*, 2015, fasc. 28, p. 75 ss., con nota di G. AMATO, *Un presupposto incompatibile con l'istituto*). Secondo altro indirizzo, tale interpretazione deroga impropriamente alla regola generale fissata dall'art. 586 c.p.p., che rinvia l'impugnabilità delle ordinanze emesse in dibattimento alla conclusione della fase (in tal senso, v. Cass. pen., Sez. II, 12 giugno 2015, n. 40397, in *CED Cass.*, 264574; Id., Sez. V, 15 dicembre 2014, n. 5673, in *Ilpenalista.it*, 16 luglio 2015, con nota di L. GALATI, *Non impugnabilità autonoma dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato?*). Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite, che hanno circoscritto l'immediata ricorribilità per cassazione alle sole ordinanze ammissive del rito — avverso le quali non è prevista alcuna forma di tutela giurisdizionale nel caso di violazione di legge — e non anche a quelle reiettive, posto che la richiesta rigettata potrà essere reiterata al giudice del dibattimento, oltre ad essere oggetto di impugnazione unitamente alla sentenza di primo grado (v. Cass. pen., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 33216, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2016, p. 595 ss.).

³⁷ La locuzione « prima del decreto di condanna » — contenuta negli artt. 162 e 162-bis c.p. — allude chiaramente allo spazio temporale antecedente alla sua irrevocabilità. Ciò si evince da quanto previsto dall'art. 464 c.p.p., che consente all'imputato di presentare, con l'opposizione al decreto penale, la richiesta di definizione del processo con altro rito alternativo (in tal senso, v. Cass. pen., Sez. I, 17 novembre 2015, n. 15785, in *CED Cass.*, 266607).

anticipata del procedimento penale³⁸, subordinato alla sola verifica delle condizioni formali di ammissibilità della causa di estinzione del reato.

Per i reati puniti con pena alternativa, invece, l'imputato non può accedere all'oblazione se è recidivo reiterato, se è stato dichiarato delinquente abituale o professionale, nonché qualora permangano conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il legislatore — nel chiaro intento di ampliare le potenzialità deflattive del rito — ha consentito, tuttavia, di riproporre la richiesta anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale, prima dell'inizio della discussione³⁹, sempre che l'originaria istanza sia stata presentata nei termini stabiliti a pena di decadenza, vale a dire entro la dichiarazione di apertura del dibattimento o, in alternativa, con l'opposizione al decreto penale di condanna.

3. La rinnovazione della richiesta di riti alternativi rigettata in sede di udienza predibattimentale. — Tra le innovazioni di maggiore rilievo introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 va certamente annoverata l'udienza « predibattimentale »⁴⁰, strutturata

³⁸ Al riguardo, cfr. Cass. pen., Sez. III, 5 maggio 2010, n. 26762, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1436 ss.; Id., Sez. IV, 1° dicembre 2004, n. 5811, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1818 ss. In dottrina, v. L. CUOMO, *L'esercizio del diritto di oblazione tra derubricazione dell'imputazione ed esigenze difensive*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 100 ss.; E. RANIERI, *L'oblazione*, in AA. VV., *Le recenti modifiche al Codice di procedura penale. Commento alla Legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. Legge Carotti)*, a cura di R. Normando, Milano, 2000, p. 165.

³⁹ Si è inteso concedere all'imputato un ampio margine temporale per l'assolvimento delle condotte riparatorie (sul punto, cfr., *ex multis*, Cass. pen., Sez. Un., 29 ottobre 2009, n. 47923, in *Diritto & Giustizia*, 2009, fasc. 0, p. 173, con nota di V. RISPOLI, *La mancata necessità della procura speciale per la richiesta di oblazione, tra diritti personalissimi e giusto processo*).

⁴⁰ Per i primi commenti alla nuova disciplina, v. F. D'ALESSIO, *La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico con citazione diretta a giudizio*, in AA.VV., *La Riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, p. 526 ss.; M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, 2 novembre 2022; A. NATALE, *Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in AA.VV., *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, a cura di A. Bassi-C. Parodi, Milano, 2022, p. 221 ss.; A. NATALINI, *Catalogo della citazione diretta esteso ai reati non complessi*, in *Guida dir.*, 2022, fasc. 43, p. 45; A.A. STIGLIANO, *La nuova udienza filtro: una nuova mini-udienza preliminare? Tra (antiche) esigenze deflattive e (nuove) lungaggini processuali*, in *Percorsi pen.*, 2022, n. 1, p. 72 ss.; C. TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, in *Arch. pen. (web)*, 22 luglio 2022; N. TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, in *Proc. pen. e giustizia*, 2022, p. 143 ss.

come filtro giurisdizionale “intraneo” alla fase dibattimentale⁴¹, per assicurare il controllo sul corretto esercizio dell’azione penale anche in relazione ai reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio⁴². Tale udienza — disciplinata dagli artt. 554-*bis* e 554-*ter* c.p.p. — si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato, dinanzi ad un giudice del dibattimento diverso da quello a cui sarà affidata, eventualmente, la prosecuzione del giudizio. La verifica predibattimentale — analogamente a quella compiuta in sede di udienza preliminare⁴³ — può anche concludersi con l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere, laddove il giudice prenda atto della sussistenza di una causa di estinzione del reato, di improcedibilità dell’azione penale o di non punibilità, oppure rilevi una ragione di proscioglimento nel merito (perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso o non costituisce reato), ravvisabile anche quando gli elementi acquisiti non consentano di formulare una « ragionevole previsione di condanna ».

La nuova udienza filtro ha assorbito la fase degli atti introduttivi del dibattimento, dedicata alla costituzione delle parti, alla proposizione delle questioni preliminari e alle richieste di riti alternativi, che dovranno essere presentate prima della

⁴¹ V. *supra*, nota n. 5.

⁴² Sul *deficit* di garanzie che ha da sempre contraddistinto — in ragione dell’esigenza di semplificazione delle forme e di contrazione dei tempi processuali — la disciplina del procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, v., tra gli altri, S. LONATI, *Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica: aspetti problematici e soluzioni interpretative*, Torino, 2017; E. MARZADURI, *Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in AA. VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, Milano 2020, p. 719 ss.; C. RIVIEZZO, *Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in AA.VV., *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico. Legge 16 dicembre 1999, n. 479*, Milano, 2000, p. 189 ss.; F. TRAPPELLA, *La citazione diretta a giudizio: una riflessione*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 3030 ss.

⁴³ Non a caso, la disciplina dell’udienza predibattimentale ricalca — sia pure con qualche significativa differenza — quella dell’udienza preliminare, tanto da essere stata definita « udienza preliminare mascherata » o « mini-udienza preliminare »: così M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma del processo penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 21 aprile 2020. Sul punto, cfr. anche E.N. LA ROCCA, *Il modello di riforma «Cartabia»: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, fasc. 3, p. 1 ss.; A. MARANDOLA, *Introduzione*, in AA. VV., «Riforma Cartabia» e rito penale. *La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di A. Marandola, Milano, 2022, p. XVII.

conclusione dell'udienza stessa⁴⁴, salvo che non si proceda con le forme del giudizio immediato ai sensi dell'art. 558-*bis* c.p.p.⁴⁵.

L'introduzione di un inedito snodo processuale, nell'ambito del quale occorre manifestare, a pena di decadenza, la volontà di accedere ad uno dei riti alternativi, è destinata inevitabilmente a ravvivare il tema della rinnovazione, innanzi al giudice del dibattimento, della richiesta di definizione anticipata del processo eventualmente rigettata in sede di udienza predibattimentale.

Ancora una volta, in mancanza di una chiara presa di posizione del legislatore, la questione si presta a soluzioni opposte.

La collocazione del nuovo filtro giurisdizionale all'interno della fase dibattimentale potrebbe indurre a negare la possibilità della rinnovazione, dovendosi necessariamente attendere la conclusione di tale fase per sollecitare il controllo sulla legittimità del diniego di accesso ad uno dei riti premiali.

Appaiono, tuttavia, prevalenti le argomentazioni in favore della facoltà di rinnovare, in dibattimento, l'istanza rigettata dal giudice dell'udienza predibattimentale.

A sostegno dell'assunto, va innanzitutto osservato che quando il legislatore ha inteso inibire la rinnovazione di attività processuali svolte dinnanzi al giudice della predibattimentale, lo ha precisato espressamente, come accaduto per le questioni preliminari di cui all'art. 491 comma 1 c.p.p., che — ai sensi dell'art. 554-*bis* comma 3 c.p.p. — « non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale ».

⁴⁴ Tale esigenza è sottolineata anche nella Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 150 del 2022, che assegna all'udienza predibattimentale la funzione di « vaglio preliminare, più snello di quello previsto dagli articoli 416 ss. c.p.p., circa la fondatezza e la completezza dell'azione penale », nonché la funzione di anticipare « tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell'attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie. Incombenze che, spesso, in ragione della loro non prevedibilità *ex ante*, impediscono la predisposizione di un calendario effettivo del dibattimento e, in particolare, dell'istruttoria » (v. Relazione illustrativa, cit., in *Gazz. Uff.* n. 245 del 19 ottobre 2022, suppl. straordinario n. 5, p. 151).

⁴⁵ L'introduzione dell'udienza predibattimentale ha imposto l'estensione del rito immediato anche ai reati per i quali si procede con citazione diretta, così da consentire il "salto" della nuova fase processuale negli stessi casi in cui le esigenze acceleratorie inducono ad evitare l'udienza preliminare. Sul punto, cfr. M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, Torino, 2022, p. 759 ss.

In mancanza, quindi, di una esplicita preclusione normativa, deve ritenersi — in forza del canone ermeneutico « *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* »⁴⁶ — che l'imputato possa riproporre al giudice del dibattimento una richiesta di rito alternativo respinta in udienza predibattimentale⁴⁷.

A tale argomento si potrebbe obiettare che il legislatore della riforma — in linea con i principi più volte enunciati dalla Corte costituzionale — ha espressamente riconosciuto, al comma 6-ter dell'art. 438 c.p.p., la possibilità di ripresentare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato rigettata o dichiarata inammissibile « nell'udienza preliminare ».

Tale previsione, se interpretata in modo rigorosamente letterale, risulta inapplicabile non solo alle istanze di definizione anticipata del processo avanzate in sede di udienza predibattimentale, ma anche a quelle presentate a seguito di decreto di giudizio immediato o di decreto penale di condanna, in aperto contrasto con quanto statuito dalla Corte costituzionale⁴⁸.

Deve ritenersi, pertanto, che il riferimento dell'art. 438 comma 6-ter c.p.p. alla sola udienza preliminare sia dovuto ad una mera disattenzione legislativa, senza alcuna volontà di limitare — peraltro in maniera del tutto ingiustificata — l'esercizio della facoltà difensiva di riproposizione in dibattimento delle richieste di riti alternativi in precedenza respinte.

Va osservato, inoltre, che il giudice dell'udienza predibattimentale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato "condizionato", non è in grado di preventivare compiutamente i tempi di svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, in quanto la complessità dell'acquisizione della prova dichiarativa — che costituisce, come già

⁴⁶ Sulla centralità del criterio letterale nell'interpretazione della norma giuridica, v. M. BARBERIS, *Contro il creazionismo giuridico. Il precedente giudiziale fra storia e teoria*, in *Quaderni fiorentini*, 2015, p. 67 ss., nonché D. PULITANÒ, *Diritto penale e tecniche interpretative: l'interpretazione conforme a costituzione e il ruolo "creativo" del giudice*, in AA.VV., *Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali*, a cura di I. Pellizzone, Milano, 2017, p. 65 ss.

⁴⁷ Il legislatore, oltre a non aver espressamente escluso la rinnovazione dell'istanza in dibattimento, ha lasciato inalterate le previsioni normative che la ammettono in relazione ad altri riti alternativi: il riferimento è all'art. 448 comma 1 c.p.p. (in tema di patteggiamento), all'art. 464-*quater* comma 9 c.p.p. (in tema di sospensione del processo con messa alla prova), nonché all'art. 162-*bis* comma 5 c.p. (in tema di oblazione).

⁴⁸ V. ancora Corte cost., 25 maggio 2003, n. 169, cit., *supra*, nota n. 4.

detto, l'elemento di maggiore peso dell'attività probatoria — può essere meglio apprezzata dal giudice del dibattimento, grazie alla disponibilità delle liste testimoniali depositate dalle parti (art. 555 comma 1 c.p.p.)⁴⁹.

Ulteriore argomento a sostegno dell'ammissibilità della rinnovazione della richiesta di riti alternativi è desumibile dalle intenzioni che hanno ispirato la "riforma Cartabia", chiaramente protesa ad incentivare la definizione anticipata dei processi e ad alleggerire, di riflesso, il carico giudiziario⁵⁰.

In particolare, per quanto concerne il rito abbreviato, la finalità deflattiva è stata perseguita attraverso l'ampliamento delle possibilità di accesso al giudizio "condizionato"⁵¹ e la riduzione di un ulteriore sesto della pena inflitta, nel caso di mancata proposizione dell'atto di appello⁵².

⁴⁹ Il giudice dell'udienza predibattimentale e quello dell'udienza preliminare decidono, infatti, sulla base degli stessi atti, contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Del resto, la specularità della loro funzione è testimoniata dal dibattito sviluppatosi in seno alla "Commissione Lattanzi" sulla opportunità di affidare allo stesso giudice dell'udienza preliminare anche il vaglio sull'esercizio dell'azione penale nei casi di citazione diretta a giudizio. All'esito dei lavori, la Commissione ha aderito alla impostazione contenuta nel D.D.L. n. 2435 — che prevedeva di assegnare tale compito ad un giudice dell'ufficio dibattimentale — sia pure solo per ragioni attinenti alla organizzazione degli uffici giudiziari (cfr. *Relazione finale e proposte emendative della Commissione al D.D.L. A.C.*, in *Sist. pen.*, 25 maggio 2021, p. 32 ss.).

⁵⁰ Sugli obiettivi della riforma, cfr. P. BRONZO, *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello*, in *Cass. pen.*, 2021, p. 5 ss.; G. CANZIO, *Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura*, in *Sist. pen.*, 23 agosto 2021; A. CAVALIERE, *Considerazioni "a prima lettura" su deflazione processuale, sistema sanzionatorio e prescrizione nella l. 27 settembre 2021, n. 134, c.d. riforma Cartabia*, in *Pen. dir. proc.*, 27 settembre 2021, p. 1 ss.; M. DONINI, *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità*, in *Politica del diritto*, n. 4, 2021, p. 591 ss.; F. PALAZZO, *Pena e processo nelle proposte della "Commissione Lattanzi"*, in *Leg. pen.*, 7 luglio 2021; G. VARRASO, *La legge "Cartabia" e l'apporto dei procedimenti speciali al recupero dell'efficienza processuale*, in *Sist. pen.*, n. 2, 2022, p. 29 ss.; D. VIGONI, *Ampliamento delle procedure alternative e ipotrofia dei moduli riparatori (osservazioni a margine di un progetto di riforma)*, in *Sist. pen.*, 26 febbraio 2021.

⁵¹ Secondo l'attuale disciplina, la richiesta di giudizio abbreviato condizionato deve trovare accoglimento, infatti, se « realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale ». Con tale previsione, si è inteso "positivizzare" le indicazioni fornite da Corte cost., 7 maggio 2001, n. 115, cit., *supra*, nota n. 22.

⁵² Sul punto, cfr. A. BASSI, *I riti speciali nella riforma Cartabia: un'occasione mancata?*, in *Ilpenalista.it*, 6 settembre 2021; E.N. LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, cit., p. 31; G. SPANGHER, *Riforma del processo penale: le novità in materia di riti speciali*, in *il Quotidiano Giuridico*, 9 settembre 2021, il quale ha immediatamente colto la *ratio* della nuova disposizione, che è quella di « favorire l'accesso ai riti premiali deflattivi e di limitare l'attivazione dell'appello ».

Con riferimento, poi, all'applicazione di pena concordata, è stata introdotta la possibilità di concordare l'irrogazione delle pene accessorie e della confisca facoltativa, nonché l'esclusione di ogni effetto della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi (artt. 444 commi 1 e 3-bis e 445 comma 1-bis c.p.p.)⁵³.

L'apertura maggiore si è registrata, tuttavia, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, che — in conseguenza dell'intervenuto ampliamento del catalogo dei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio (art. 550 comma 2 c.p.p.) — è ora applicabile ad un considerevole numero di ipotesi prima precluse⁵⁴.

Appare evidente, alla luce di quanto sin qui osservato, che l'esclusione della facoltà di riproporre la richiesta di accesso ad uno dei riti alternativi, dopo la conclusione dell'udienza predibattimentale e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, si pone in contrasto con i dichiarati obiettivi della riforma, indubbiamente volta a favorire la rinuncia al giudizio dibattimentale.

Né può essere valorizzata, in senso opposto, la *voluntas legis* di concentrare in un momento anticipato tutte le attività prodromiche al dibattimento, per liberare il giudice di quest'ultima fase da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie,

⁵³ Tale facoltà rimette in discussione l'orientamento seguito dalla giurisprudenza civile prevalente, secondo cui la sentenza di applicazione della pena concordata è equiparabile a quella di condanna. In tal senso, cfr. Cass. civ., Sez. I, 20 dicembre 2021, n. 40796, in *Il fallimentarista*, 28 gennaio 2022, con nota di N. MEROLA, *La sentenza di patteggiamento a carico del coniuge costituisce una prova atipica nel giudizio di separazione*; Id., Sez. V, 20 ottobre 2021, n. 29142, in *CED Cass.*, 662620; Id., Sez. III, 18 agosto 2017, n. 20170, in *Giur. comm.*, fasc. 2, 2018, p. 212 ss., con nota di F. MURINO, *Il conflitto tra il creditore pignorante e il terzo acquirente di quota di s.r.l.*; Id., Sez. Un., 12 aprile 2012, n. 5756, in *Foro amm.*, fasc. 4, 2012, p. 798 ss.

⁵⁴ La legge delega n. 134 del 2021 sollecitava il Governo ad innalzare il limite edittale per l'accesso al rito, elevandolo alla pena di anni sei di reclusione. Il decreto delegato ha recepito tale indicazione, ma — anziché ammettere indiscriminatamente la messa alla prova per tutte le ipotesi di reato rientranti nella suddetta soglia sanzionatoria — ha stilato un elenco di fattispecie ritenute compatibili con l'istituto, inserendole nell'art. 550 comma 2 c.p.p., così da circoscrivere l'accesso al rito ai soli reati contraddistinti da una limitata offensività, tale da rendere non particolarmente complessa la risocializzazione del reo. Per ulteriori considerazioni sul punto, v. A. MADEO, *Procedibilità a querela, messa alla prova e non punibilità per particolare tenuità del fatto: una ratio deflativa comune nella "riforma Cartabia"*, in www.la-legislazionepenale.eu, 28 novembre 2022.

poiché il recupero dei riti alternativi risponde *a fortiori* alla logica della semplificazione del giudizio⁵⁵.

L'estensione del rito immediato ai casi di citazione diretta a giudizio costituisce un ulteriore argomento a sostegno della possibilità di rinnovare l'istanza di accesso ad uno dei riti alternativi, profilandosi, altrimenti, una ingiustificata disparità di trattamento, correlata alle modalità di esercizio dell'azione penale.

Il pubblico ministero, infatti, con riferimento alla medesima imputazione, potrebbe discrezionalmente scegliere di procedere con le forme dell'art. 453 c.p.p. oppure emettere il decreto di citazione diretta a giudizio.

Considerato che, nel primo caso, l'imputato potrà certamente ripresentare, in *limine litis*, la richiesta di definizione alternativa del processo rigettata dal giudice per le indagini preliminari, non vi è ragione per escludere tale facoltà qualora il processo transiti per l'udienza predibattimentale, in quanto né l'evidenza probatoria, né lo stato custodiale dell'imputato appaiono elementi idonei a giustificare una così rilevante disparità di trattamento.

4. Conclusioni.

La mancanza di una espressa previsione di rinnovabilità, in *limine litis*, della richiesta di accesso ai riti alternativi negati in udienza predibattimentale non esclude, dunque, il recupero di tale facoltà in via interpretativa.

D'altra parte, il divieto di rinnovazione appare distonico rispetto al percorso interpretativo tracciato dalla Corte costituzionale, soprattutto nelle sue plurime pronunce sulla disciplina del giudizio abbreviato.

Appare significativa, inoltre, la scelta del legislatore della riforma di mantenere ferme le previsioni codicistiche che riconoscono espressamente l'esercizio della suddetta facoltà prima della dichiarazione di apertura del dibattimento⁵⁶.

Del resto, il termine ordinariamente previsto per la rinnovazione non va individuato nell'espletamento delle questioni preliminari — fase di competenza del

⁵⁵ Cfr. ancora Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 150 del 2022, cit., p. 151.

⁵⁶ V. *supra*, nota n. 47.

giudice dell'udienza predibattimentale — bensì nella dichiarazione di apertura del dibattimento, che è atto spettante, invece, al giudice preposto alla celebrazione del giudizio.

Né sembra argomento dirimente in senso contrario alla rinnovazione — come già detto — l'esigenza di decongestionare la fase dibattimentale dalle questioni di natura processuale, prevedendo un unico termine di decadenza per l'accesso ai riti alternativi, coincidente con la conclusione dell'udienza predibattimentale.

È innegabile, tuttavia, che, in mancanza di una indicazione normativa inequivoca, il compito di risolvere la questione, in un senso o nell'altro, sarà affidato, ancora una volta, alla sensibilità giuridica della giurisprudenza, chiamata al difficile compito di coordinare le innovazioni introdotte dalla riforma e gli oramai acquisiti approdi dogmatici in tema di riti alternativi.

dirittifondamentali.it